

Testo Unico del 08/10/1931 n. 1572

**Titolo del provvedimento:**

Testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07/01/1932)

**art. 1**

Formazione del catasto geometrico particellare; art. 1 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Sara' provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1 di accertare le proprieta' immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;  
2 di perequare l'imposta fondiaria.

E cio' nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

**art. 2**

Rilevamento catastale; particella catastale; mappe catastali; dichiarazioni di notevole interesse pubblico degli immobili; art. 2 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; articoli 1 e 2 legge 11 giugno 1922, n. 778.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La misura avra' per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprieta' e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente e' costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualita' o classe, o abbiano la stessa destinazione.

Saranno rilevati per la loro area anche fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria.

Su richiesta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno iscritte nei registri catastali, con apposita annotazione, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili dichiarati soggetti a speciale protezione, a mente della legge 11 giugno 1922, n. 778, perche' presentano un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

**art. 3**

Esecuzione del rilevamento catastale; aggiornamento e scala delle mappe catastali; art. 3 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; articolo unico legge 20 giugno 1889, n. 6130, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Il rilevamento sara' eseguito da periti delegati dalla Amministrazione del Catasto, coi metodi che la scienza indichera' siccome i piu' idonei a conciliare la maggiore esattezza, economica e sollecitudine del lavoro. Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Le nuove mappe saranno nella scala di 1/2000.

Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500, e dove sia consigliato dal minore frazionamento, nella scala di 1/4000.

**art. 4**

Delimitazione e terminazione; art. 4 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procedera' alla ricognizione della linea di confine (delimitazione), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (terminazione):

- a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;
- b) delle proprieta' comprese nei singoli comuni.

**art. 5**

Operazioni di delimitazione; controversie sui confini; art. 5 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La delimitazione del territorio comunale e delle proprieta' comprese nei singoli comuni sara' eseguita per cura dell'Amministrazione del Catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata da Podesta'; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso dell'operazione.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolte dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

**art. 6**

Esecuzione della terminazione; art. 6 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La terminazione dei territori comunali sara' fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprieta' comprese nei singoli comuni sara' eseguita dai rispettivi possessori.

Col regolamento si stabiliranno le norme opportune per dette operazioni. I termini saranno riferiti in mappa.

L'omissione della terminazione non ritardera' le altre operazioni catastali.

**art. 7**

Esecuzione del rilevamento catastale; intestazione dei beni ai possessori;.

Art. 7 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 1 della legge 5 gennaio 1928, n. 135.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Alla delimitazione e terminazione terra' dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali; e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

L'assenza pero' dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospendera' il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento e con riserva di ogni diritto. I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Il Governo potra' fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificaione.

Se la proprieta' indivisa dell'immobile e' comune a piu' persone,

l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sarà tenuto in solido al pagamento dell'imposta. Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilità del sopra o sotto suolo, la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi e attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota d'imposta, senza vincolo di solidarietà per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto o disposizione di antica legge in contrario; salva soltanto nei rapporti interni fra compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e cioè nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio. Nulla è innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuraio, al titolare del diritto di abitazione o all'enfiteuta, debitore di un'annua prestazione in denaro o in derrate, purché questa sia stabilita in una somma o quantità determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dello immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso. Nulla è pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuità costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettività sopra immobili di altrui proprietà.

#### art. 8

Rilevamento della coesistenza di più diritti reali di godimento sullo stesso immobile; art. 3 legge 5 gennaio 1928, n. 135.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sarà fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potrà anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione, l'intestazione dei compossessori di fatto porterà l'annotamento di riserva di ogni diritto.

#### art. 9

Proposte di intestazione. Reclami; art. 4 legge 5 gennaio 1928, n. 135.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nell'art. 37 del presente testo unico.

#### art. 10

Effetti giuridici del catasto; art. 8 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile.

#### art. 11

Stima dei terreni e formazione delle tariffe d'estimo; art. 9 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita

stessa per ogni qualita' e classe.

**art. 12**

Attribuzione ad ogni comune di una sola mappa e di una sola tariffa; art.

10 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; articoli 1 (4 comma); 2 (2 comma), 5 (3 e 4 comma) r. Decreto 7 gennaio 1923, n.17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Di regola ogni comune amministrativo avra' una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro per le finanze, con decreto speciale, sulla proposta dell'Ufficio generale del Catasto o delle Commissioni censuarie comunali e sentito il Governatore pel comune di Roma ed il Podesta' per tutti gli altri comuni.

**art. 13**

Tariffe d'estimo; art. 11 (1 e 2 comma) legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a, art. 1 (1 comma), 5 (4 comma) e 6 (2 comma) r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualita' e classe.

La rendita imponibile e' quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali. Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio, ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1 gennaio 1914.

Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'art.2 del R.decreto 7 gennaio 1923, n. 17, in occasione della revisione generale degli estimi catastali, saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro o formarlo di nuovo, provvedera' l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del R.decreto sopra citato e con le norme dettate dal Ministro per le finanze a mente dell'art. 6 dello stesso Regio decreto.

**art. 14**

Deterioramenti e miglioramenti dei terreni; art. 1 (1 comma) r. Decreto 16 dicembre 1922, n. 1717.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

I terreni saranno iscritti in catasto nello stato delle colture o di destinazione nel quale si troveranno all'atto del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali o transitorie.

I miglioramenti avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.

**art. 15**

Particella catastale; art. 13 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Ogni particella sara' considerata da se', senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.

**art. 16**

Fabbricati rurali; art. 15 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e, cioe', le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sono inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale

coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

#### art. 17

Acque d'irrigazione; art. 16 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Le acque d'irrigazione si intenderanno comprese per il loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto o in parte di affitto o concesse a canone, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.

#### art. 18

Tariffe d'estimo di particolari immobili; art. 17 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 1 legge 11 luglio 1929, n. 1260.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'articolo 16 del presente testo unico, come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui. Non si attribuirà alcuna rendita:

a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo;

b) alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, allegato F;

c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque. All'area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria, colle rispettive dipendenze del piano stradale, sarà applicata una tariffa unica per ogni comune eguale alla tariffa media del comune medesimo.

#### art. 19

Ufficio generale del catasto; art. 18 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Presso il Ministero delle finanze è istituito un Ufficio generale del Catasto, tecnico ed amministrativo, al quale appartiene la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

#### art. 20

Esecuzione delle operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento dei terreni; art. 5, 2° e 3° comma, r. Decreto 7 gennaio 1923, n.

17.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Le operazioni di misura, che potranno anche essere appaltate, saranno compiute dall'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici osservando le disposizioni del presente testo unico.

Le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento dei terreni saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici col concorso delle Commissioni censuarie comunali.

#### art. 21

Istituzione delle commissioni censuarie; art. 22 legge 1 marzo 1886, n.

3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.

**art. 22**

Commissione censuaria centrale; art. 1 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 18/10/1938**

1. La Commissione censuaria centrale e' composta di 17 membri effettivi e di 4 supplenti, nominati dal Ministro per le finanze e cioe':

a) del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e di quello delle Imposte dirette, in qualita' di membri effettivi;

b) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5;

c) di un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al 5;

d) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5;

e) di due membri effettivi e di uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla confederazione fascista degli agricoltori;

f) di un membro effettivo scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

g) di tre membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, dei geometri e dei tecnici agricoli, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

h) di altri sei membri effettivi e di tre supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

2. La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed e' presieduta dal Ministro, o, in sua vece, dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi.

3. A tutti i membri, eccettuato il vice-presidente e quelli di cui alle lettere a), b), c) e' fatto obbligo di partecipare annualmente ad almeno due dei sopraluoghi che si rendano necessari per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

**art. 23**

Competenze della commissione censuaria centrale; art. 2 r. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La Commissione censuaria centrale, giusta le norme stabilite per la pubblicazione delle tariffe d'estimo e dei dati catastali, e per la trattazione dei relativi reclami, decide:

a) sui reclami e sulle osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del Catasto intorno alla qualificazione, alla classificazione ed alle tariffe e stabilisce le tariffe stesse per tutti i Comuni del Regno;

b) sui reclami dell'Amministrazione catastale e delle Commissioni provinciali, ed anche delle minoranze di per queste erroneita' di criteri seguiti in singoli Comuni o in determinate zone nella esecuzione del classamento;

c) sui reclami dei possessori ed enti interessati, delle Commissioni censuarie e dell'Amministrazione catastale, per violazione di legge e per questioni di massima. E' in facolta' della Commissione centrale anche il decidere sul merito delle questioni che hanno data luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione fra diverse Commissioni provinciali, ed in casi speciali a giudizio della stessa Commissione centrale. La Commissione centrale inoltre, sopra richiesta del Ministro e dell'Ufficio generale del Catasto, da' parere:

a) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari;

b) sulle scale da adottarsi nella costruzione delle mappe;

c) sulle istruzioni da darsi circa i criteri e i procedimenti che si debbono seguire nelle operazioni di qualificazione, di classificazione e di classamento e nella formazione delle tariffe;

d) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione ed alla pubblicazione del catasto;  
 c) sulle norme da prescriversi per la conservazione del nuovo catasto e degli atti relativi, e per la determinazione dei suoi effetti giuridici;  
 f) sulle richieste delle provincie per l'acceleramento delle operazioni catastali, sul tempo in cui possono essere compiute, sui preventivi delle spese all'uopo necessarie, e sui reclami delle Provincie a catasto accelerato contro gli aumenti di spesa e di tempo per il compimento delle operazioni;  
 g) sopra qualsiasi altra questione concernente la formazione e la conservazione del catasto, e sopra ogni altro affare tecnico od amministrativo sul quale il Ministro o il direttore generale credessero opportuno di interpellarla.  
 Spetta alla Commissione centrale fissare un termine perentorio alle Commissioni censuarie provinciali quando queste non provvedono sollecitamente all'esame dei reclami concernenti i dati catastali risultanti dal classamento ed all'esame delle tariffe e dei relativi reclami.  
 Infine la Commissione centrale compie tutti gli altri incarichi che il Ministro creda di affidarle in rapporto alle operazioni catastali di qualsiasi genere.

**art. 24**

Compiti del presidente della commissione censuaria centrale; art. 3 r.  
 Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Il Presidente della Commissione, e per esso il Vice-presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti, dirige i lavori, firma la corrispondenza, presiede le adunanze e cura la esecuzione delle deliberazioni della Commissione stessa in quanto a lei spetta.

**art. 25**

Membri della commissione censuaria centrale. Incompatibilita'; art. 4 r.  
 Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione centrale ascendenti e discendenti, suocero e genero e piu' fratelli. I membri della Commissione centrale non possono appartenere ad alcuna altra Commissione censuaria. Se chiamati a far parte di altre Commissioni hanno diritto di scelta, e debbono informarne la Presidenza della Centrale dichiarando per quale Commissione intendono optare.  
 I periti catastali non possono far parte della Commissione centrale.

**art. 26**

Nomina, durata in carica e riconferma dei componenti della commissione censuaria centrale; art. 5 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 18/10/1938**

1. I membri della Commissione censuaria centrale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.  
 2. I membri della Commissione cessano di far parte di essa al compimento del 65 anno di eta', eccezione fatta per il vice-presidente, e per i funzionari dello Stato per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite.  
 3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

**art. 27**

Deliberazioni della commissione censuaria centrale; art. 6 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 18/10/1938**

1. La Commissione censuaria centrale non puo' deliberare se non sono presenti otto membri, oltre il presidente o il vice-presidente.

2. I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze, sia per tenersi al corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi.

In tal caso hanno voto deliberativo.

3. I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

4. I membri della Commissione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suoceri, generi e nuove; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono però assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono, ma non possono esserne relatori.

5. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale quello del presidente.

6. Qualora taluno dei membri si astenga dal voto il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.

7. Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

8. Di tutte le adunanze della Commissione censuaria centrale saranno compilati i processi verbali.

#### art. 28

Collegio dei periti catastali e segreteria della commissione censuaria centrale; art. 7 r. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

Alla dipendenza della Presidenza della Commissione sono posti il Collegio dei periti catastali e la Segreteria.

Il Collegio dei periti è composto di un ingegnere capo, con le funzioni di capo del Collegio, e di quel numero di tecnici che potrà essere richiesto dalle esigenze del servizio.

La segreteria è composta di uno o più segretari.

All'uno ed all'altra è aggregato il personale d'ordine necessario. I funzionari componenti il Collegio dei periti e la Segreteria vengono destinati a tale ufficio e ne vengono esonerati con decreto Ministeriale, sentito il direttore generale del Catasto ed il Vice-presidente della Commissione.

È fatto assoluto divieto al collegio dei periti ed alla Segreteria di comunicare, senza esplicito consenso della Presidenza, qualunque atto, documento o decisione della Commissione, a chi non faccia parte della Commissione medesima.

#### art. 29

Locali, mobili e oggetti per il funzionamento della commissione censuaria centrale e della segreteria; art. 8 r. Decreto 11 marzo 1923, n. 639.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

I locali, mobili, oggetti di cancelleria, stampati e quanto occorra per la Commissione e la Segreteria, sono provveduti, sopra richiesta della Presidenza, dall'ufficio generale del Catasto.

#### art. 30

Relazioni della commissione censuaria centrale con gli uffici del catasto e le commissioni provinciali e comunali; art. 9 r. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

#### Testo: in vigore dal 22/01/1932

La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente tanto con l'Ufficio generale del Catasto, quanto con gli Uffici esterni del Catasto, con le Commissioni provinciali e comunali, e con qualunque altra autorità od ufficio.

Però le decisioni definitive della Commissione sono sempre comunicate pel tramite dell'Ufficio generale del Catasto.

Si comunicano anche all'Ufficio generale medesimo le decisioni di massima prese dalla Commissione centrale, in qualunque stadio dei suoi lavori.



**art. 31**

Accesso dei delegati della commissione censuaria centrale alle proprietà private; art. 10 r. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

I delegati della Commissione censuaria centrale, per avere accesso alle proprietà private nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato rilasciato dal Presidente, o vice-presidente della Commissione medesima.

**art. 32**

Compensi dei commissari e del personale della segreteria; art. 11 R. Decreto 11 marzo 1923, n. 637.

**Testo: in vigore dal 18/10/1938**

1. Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'assegnazione di una indennità annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti.

2. Inoltre, agli stessi componenti che non risiedano a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4. Le stesse indennità spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

3. Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi di cui al precedente comma, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico.

**art. 33**

Nomina dei componenti delle commissioni censuarie comunali e provinciali; art. 23, (2 comma), legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 giugno 1928, n. 1773.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

I componenti le Commissioni censuarie comunali sono nominati uno dall'intendente di finanza della Provincia fra tre lavoratori dell'agricoltura, residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale sindacale, e gli altri, per metà dallo stesso intendente di finanza e per l'altra metà dal podestà del Comune, fra i contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune, designati, per questa ultima metà, in numero triplo di quello dei commissari da eleggere, dall'unione provinciale degli agricoltori.

Per il comune di Roma provvedono, in luogo dell'intendente e del podestà, rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente.

Le Commissioni provinciali sono composte di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, e di commissari nominati per metà dallo stesso Ministro, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale delle corporazioni, su designazione, per quest'ultima metà, sempre in numero triplo di quelli da eleggere, per un membro, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, e per i rimanenti, dall'Unione provinciale degli agricoltori.

Il numero dei componenti di queste Commissioni è determinato dal regolamento. Il segretario della Commissione censuaria provinciale è nominato dall'intendente di finanza tra i funzionari del locale Ufficio tecnico del catasto ovvero in mancanza, dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, di concerto con l'ingegnere capo dell'Ufficio interessato.

**art. 34**

Obbligatorietà della funzione di membro delle commissioni censuarie comunali e provinciali; art. 24 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Salvo i casi di esenzione che saranno stabiliti dal regolamento, l'Ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio.

Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

**art. 35**

Nomina dei componenti delle commissioni censuarie comunali e provinciali da parte del sindaco e del ministro delle finanze; art. 25 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Nel caso di mancanza delle nomine demandate alle Autorita' comunali e provinciali nell'art. 33 del presente testo unico, sara' provveduto rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro per le finanze.

**art. 36**

Compiti delle commissioni censuarie relativi al classamento; art. 2, (comma 1, 2 e 3); art. 5, (comma 1 e 2), del r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 4 r. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

I prospetti delle qualita', classi e tariffe completati o formati di nuovo ai sensi dell'art.13 del presente testo unico, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie, e poi resi definitivi con la procedura seguente. L'amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni per la circoscrizione per la quale si sara' stabilito di attuare il catasto a mente dell'articolo 51 del presente testo unico, comunichera' a ciascuna Commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo Comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La Commissione entro 60 giorni dalla comunicazione avra' facolta' di reclamare alla Commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa.

La Commissione censuaria centrale, sentite le Commissioni censuarie provinciali, che dovranno pronunciarsi entro un mese dalla completa comunicazione dei reclami della circoscrizione per la quale si sara' stabilito di attuare il catasto, nonche' l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, decidera' inappellabilmente sui reclami e stabilira' in via definitiva le nuove tariffe comune per comune.

**art. 37**

Pubblicazione delle mappe, dei risultati delle misure e del classamento - Reclami; art. 29 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; articoli 3 e 5 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualita' e delle classi alle singole particelle dei terreni saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale ed ostensibili.

Contro i risultanti della misura e del classamento i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spettera' anche all'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza, che curera' l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmettera' poi alla Commissione censuaria competente.

Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge. L'amministrazione del Catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualita' e classi.

Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe, per gli effetti della legge di cui all'art. 10 del presente testo unico.

**art. 38**

Pubblicita' degli atti relativi alla misure e al classamento e delle

**Testo Unico del 08/10/1931 n. 1572**

decisioni delle commissioni censuarie. Reclami; art. 4 e 5 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Tanto i risultati della misura e del classamento quanto le decisioni della Commissione censuaria comunale saranno portati a conoscenza degli interessati, depositando alle sede del Comune le mappe e gli atti che li contengono; e rendendo ostensibile per 60 giorni, prorogabili di altri 60 dal Ministero delle finanze, le mappe e gli atti coi risultati della misura e del classamento, e per 30 giorni gli atti che contengono le decisioni della Commissione censuaria comunale.

Durante il tempo in cui le mappe e gli atti predetti saranno resi ostensibili dovranno essere prodotti i reclami e gli appelli. dell'avvenuto deposito degli atti e del tempo concesso per esaminarli e produrre i reclami sara' dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi, nei soliti modi, entro 3 giorni dalla consegna da parte dell'Amministrazione catastale delle mappe e degli atti coi risultati della misura e del classamento, o dalla completa definizione dei reclami in prima istanza.

Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del Catasto avra' ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune.

Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, che saranno depositate presso gli Uffici di attivazione del catasto e rese ostensibili per non meno di 30 giorni, sara' ammesso, durante lo stesso periodo, il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazione di legge.

**art. 39**

Competenza dell'autorita' giudiziaria in materia di catasto; art. 31 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

La risoluzione in via amministrativa delle controversie, tra l'Amministrazione finanziaria ed i possessori, relative al catasto od all'imposta sui terreni, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali.

Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale. Le controversie che non si riferiscono alla determinazione degli estimi od a questioni di fatto, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

**art. 40**

Diritto di accesso alle proprieta' private; art. 32 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 5 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Le Commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti Catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprieta'.

Chiunque fara' opposizione sara' soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10 a lire 100.

**art. 41**

Composizione del catasto; art. 33 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Costituiscono il catasto:

- 1) la mappa particellare;
- 2) l'elenco e lo schedario delle particelle;
- 3) il registro o schedario delle partite;
- 4) la matricola o schedario dei possessori.

Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti sono approvati con decreti

del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneità alla elaborazione meccanografica.

Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati.

**art. 42**

Conservazione e aggiornamento del catasto; volture catastali; art. 34 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 01/01/1973**

Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

**art. 43**

Variazioni in aumento e in diminuzione dell'estimo catastale; art. 35 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 2 r. Decreto 16 dicembre 1922, n. 1717;

art. 2 r. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276.

**Testo: in vigore dal 22/04/1939**

Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale, in aumento:

- 1) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro o la deviazione di acque;
- 2) l'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani;
- 3) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;
- 4) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, o da altre leggi;
- 5) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe;
- 6) la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo;
- 7) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo e bonifica;

in diminuzione:

- 1) La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento naturale avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonché per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
- 2) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario per il suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;
- 3) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;
- 4) l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;
- 5) il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;
- 6) la revisione del classamento dei terreni per i quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minor reddito imponibile.

Nessun'altra mutazione, oltre a quelle necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa e nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni fino alla revisione generale del catasto.

**art. 44**

Revisione generale del catasto; art. 36 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.

**art. 45**

Accertamenti relativi alla qualita' della coltura; effetti dei miglioramenti; art. 3 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 2 r. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici ha la facolta' di accertare se la qualita' di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti pero' avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali.

La revisione potra' essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Dei risultati della revisione si terra' conto nel ruolo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

**art. 46**

Esenzioni temporanee dall'imposta fondiaria; art. 37 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Le esenzioni temporanee dalla imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.

**art. 47**

Riduzione dell'imposta per perdita del prodotto del fondo; art. 38 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potra' accordare una moderazione della imposta dell'anno.

Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture, si provvedera' con speciali disposizioni legislative.

**art. 48**

Stanziamanti di spesa per la formazione del catasto; art. 39 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Colla legge di approvazione del bilancio si stanziara' per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto.

Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dello andamento del lavoro.

**art. 49**

Ripartizione delle spese tra Stato, province e comuni per la formazione del catasto; art. 40 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 5 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti:

Saranno a carico delle provincie:

- a) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;
- b) i locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici tecnici del Catasto.

Saranno a carico dei comuni:

- a) le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali;
- b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;

c) i locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune;  
d) le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.  
Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.

**art. 50**

Esenzioni da imposta degli atti relativi alla formazione del catasto; altre agevolazioni fiscali. Art. 21 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; ed art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

I contratti di permuta e di vendita immobiliare, che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall'art. 5 del presente testo unico allo scopo riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le L. 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di L. 10, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da una lira.

Inoltre le relative tasse di archivio, di iscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, nonché quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà'.

Queste disposizioni resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto.

**art. 51**

Disposizioni particolari per l'attivazione del catasto in determinate provincie; art. 47 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 5 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17; art. 4 r. Decreto 14 giugno 1923, n. 1276.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Nelle provincie nelle quali si saranno applicate le disposizioni del 1 e 2 comma dell'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, concernenti la revisione generale degli estimi, e non è in vigore il nuovo catasto, ordinato con la legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, questo sarà attivato per distretto di imposte fuorché nei casi contemplati negli ultimi due commi del presente articolo.

Le operazioni dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato.

Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo Rettorato, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà' della spesa, la domanda sarà accolta, in relazione ai fondi stanziati in bilancio e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Rettorato provinciale.

Anche per le provincie suddette il nuovo catasto sarà attivato per distretto di imposta o per comune a seconda dei casi.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatta dal Governo entro due anni dall'applicazione del nuovo estimo all'intera provincia. Nelle provincie del compartimento ligure-piemontese, dove sia il corso la formazione del nuovo catasto, questo sarà attivato comune per comune senza attendere la ultimazione dei lavori per un intero distretto di imposte. La stessa norma potrà essere applicata negli altri compartimenti catastali ogni qualvolta il Ministro per le finanze lo reputi indispensabile per eliminare al più presto gravi sperequazioni della imposta fra i singoli

contribuenti.

**art. 52**

Abrogazione di norme; art. 48 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, sono abolite le disposizioni del decreto napolitano del 10 giugno 1817, circa le multe a carico dei possessori di terreni non rilevati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3.

Sono parimenti abolite le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

**art. 53**

Agevolazioni accordate alle province per le spese di formazione del catasto; art. 53 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'articolo 51 del presente testo unico, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti della sovrimposta fondiaria provinciale.

A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andra' in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.

**art. 54**

Agevolazioni per i comuni del compartimento ligure-piemontese; art. 54, comma 4, legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

I comuni del compartimento ligure-piemontese che, colle leggi 29 giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, nel riparto dei rispettivi contingenti, godranno di questo beneficio fino alla attuazione del catasto stabilito dalla legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3.

**art. 55**

Domande di voltura; art. 2 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: soppresso dal 01/01/1973**

1. Le domande di voltura sono fatte sopra modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e sono presentate all'Ufficio del registro o delle successioni insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e per le denunce di trasferimenti in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione.

2. Alla domanda di voltura inoltre deve essere allegato un certificato dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e gli altri elementi che catastalmente servono a individuare l'immobile.

3. Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, alla domanda di voltura devono essere pure unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi.

4. Qualora manchino tali documenti, deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse e' chiesta la voltura dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi. In tale caso nella voltura si fa constare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. L'Ufficio tecnico erariale notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato.

5. Il certificato catastale previsto dal secondo comma e' rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette in esenzione di tutti i diritti catastali fermo restando il pagamento della tassa di bollo e dei diritti di scritturazione.

6. Il procuratore del registro, nei modi e termini stabiliti dal regolamento, trasmette all'Ufficio tecnico erariale le domande di voltura con gli atti ad esse allegati, occorrenti per la esecuzione delle volture.

**art. 56**

Obbligo di indicazione negli atti pubblici relativi a trasferimenti di immobili dei dati catastali; sanzioni; art. 3 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: soppresso dal 01/01/1973**

1. I notari ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare private scritture riguardanti trasferimenti di beni immobili, se dalle parti non sia esibito loro il certificato catastale previsto dal 2 comma del precedente art. 55, nonche', se del caso, gli atti o la dichiarazione previsti dal 3 e 4 comma dello stesso articolo, e, quando si tratti di frazionamento di particella, anche il tipo prescritto dal seguente art. 57.

2. Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonche' agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma.

**art. 57**

Frazionamento di una particella; ex art. 4 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: soppresso dal 01/01/1973**

1. Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore.

2. Tale estratto deve essere firmato dalle parti interessate, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potra' essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.

3. Se il tipo presentato non e' regolare ed il tecnico che l'ha firmato non procede alla sua rettifica nel termine di tempo che gli e' prefisso dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, questa vi provvede di ufficio a spese del tecnico.

4. L'importo di tali spese viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

**art. 57 - bis**

Disposizioni generali relative a copie ed estratti delle domande di voltura di cui all'art. 55.

**Testo: in vigore dal 17/10/1941**

Le copie ed estratti di cui al primo comma dell'art. 55, se le parti non provvedono a fornirli, sono fatti in carta libera dal procuratore del registro, al quale, in tal caso, sono dovuti i compensi stabiliti dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.

Tali compensi vengono liquidati all'atto della registrazione e sono dovuti anche quando la registrazione sia fatta senza pagamento d'imposta.

Se per la insufficienza o la imperfezione degli atti o del tipo di frazionamento, prodotti per la esecuzione delle volture, queste non possono essere eseguite, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a presentare, entro il termine di giorni trenta, gli altri atti necessari, ovvero a regolarizzare, entro lo stesso termine di tempo, gli atti ed i tipi gia' esibiti e riconosciuti imperfetti.

Se le parti non forniscono quanto loro e' richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico delle parti le spese occorse il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

**art. 58**

Domanda di collegamento tra vecchio e nuovo catasto; art. 5 legge 7 luglio 1901, n. 321.



**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con l'indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che debbano corrispondere, e con allegato un estratto autentico della mappa antica.

Gli uffici catastali, fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte col regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza senza responsabilità dell'Amministrazione.

**art. 59**

Esenzioni da imposta; art. 6 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo: a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri ed altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono, o per essere allegati agli atti stessi, a' sensi dell'art. 56 del presente testo unico;

b) gli estratti di mappa da riprodursi come tipo di frazionamento, a' sensi dell'art. 57 del presente testo unico;

c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, a' termini dell'art. 58 del presente testo unico. Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'art. 58, sarà pure esente dalla tassa di bollo.

Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbono servire per un qualunque uso pubblico, come copia o estratti autentici delle mappe.

**art. 60**

Integrazione della documentazione; sanzioni; art. 7 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: soppresso dal 01/01/1973**

1. Coloro che non osservino le disposizioni di cui:

a) ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 55 o quelle di cui agli articoli 56, 57 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50 a lire 1000;

b) all'art. 57-bis sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 10 a lire 50.

2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni degli articoli 55, 56 spetta ai procuratori del registro o agli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o ai capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali. Quello delle violazioni alle disposizioni dell'art. 57-bis e' di competenza esclusiva degli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o dei capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali.

3. Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di Finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

**art. 61**

Autorizzazione al governo ad emanare disposizioni per la conservazione del nuovo catasto; art. 9 legge 7 luglio 1901, n. 321.

**Testo: in vigore dal 22/01/1932**

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno alle Sezioni tecniche catastali, e l'altro agli uffici distrettuali delle imposte.